

PATTO DI INTEGRITA' PER AFFIDAMENTI DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI

(approvato con provvedimento n. 99 del 21 ottobre 2019
della Giunta della Camera di commercio della Basilicata)

VISTI:

- la legge 6 novembre 2012 n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”, e successive modificazioni ed in particolare l’art. 1 comma 17 ove si prevede che “*Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.*”;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”;
- l’art. 1 comma 2-bis della citata l. 190/2012, che attribuisce all’Autorità Nazionale Anticorruzione il compito di adottare ed aggiornare annualmente il Piano Nazionale Anticorruzione, quale fondamentale atto di indirizzo per le amministrazioni chiamate a loro volta ad adottare e ad aggiornare concrete e effettive misure di prevenzione di fenomeni corruttivi;
- il vigente Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione - A.N.A.C. ed i successivi aggiornamenti;
- il Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Camera di Commercio della Basilicata attualmente in vigore;
- il vigente Codice di comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio della Basilicata.

PREMESSO CHE

- la Camera di commercio della Basilicata e la propria Azienda Speciale “ASSET Basilicata” si obbligano a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell’ambito delle procedure di affidamento di forniture, servizi e lavori, nonché ad attivare i dovuti procedimenti disciplinari nei confronti del proprio personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell’esecuzione dei contratti di affidamento in caso di accertate violazioni degli obblighi di condotta del Codice di comportamento nazionale di cui al D.P.R. 16.04.2013, n. 62 e del Codice di comportamento dei dipendenti della Camera di commercio della Basilicata;
- il personale della Camera di Commercio della Basilicata o della Azienda Speciale “ASSET Basilicata” impegnati ad ogni livello nell’espletamento di qualsiasi procedura di affidamento e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto assegnato hanno piena conoscenza dei contenuti del presente Patto d’integrità, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto delle prescrizioni ivi contenute.

Art. 1. FINALITA'

- 1) Attraverso il presente patto d’integrità la Camera di commercio della Basilicata e la propria Azienda Speciale “ASSET Basilicata” intendono rafforzare le misure atte a prevenire eventuali tentativi di infiltrazione della criminalità e di pratiche corruttive e/o

concussive nel delicato settore degli affidamenti di forniture, servizi e lavori, ai sensi dell'art. 1, c. 17 della legge n.190/2012 ed in ossequio a quanto previsto dal vigente Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e della Trasparenza adottato dall'Ente Camerale.

- 2) L'utilizzo del Patto d'integrità nell'ambito di avvisi, bandi di gara o lettere di invito contribuisce a rafforzare le misure di trasparenza, lealtà e correttezza poste alla base dei rapporti della Camera di commercio della Basilicata e dell'Azienda Speciale "ASSET Basilicata" nei confronti dei propri fornitori di beni, servizi e lavori.

Art. 2. DISPOSIZIONI GENERALI

- 1) Il Patto d'integrità deve essere debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale del soggetto concorrente partecipante alle procedure di affidamento di forniture, servizi e lavori indette dalla Camera di commercio della Basilicata e dall'Azienda Speciale "ASSET Basilicata" e/o affidatario di lavori, servizi o forniture di beni nei confronti della Camera di commercio della Basilicata e di Asset Basilicata. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

La mancata sottoscrizione del presente documento, per accettazione totale di quanto in esso contenuto, comporterà l'esclusione dalla procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture.

Nell'ambito del presente documento, per brevità, la Camera di commercio della Basilicata e l'Azienda Speciale "ASSET Basilicata" sono denominate "Camera"/"Azienda", mentre il/i concorrente-i/operatore-i economico-i sono denominati "Operatore-i Economico".

Art. 3. AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1) Il Patto d'integrità è parte integrante della documentazione nell'ambito di qualsiasi procedura di affidamento di forniture, servizi e lavori esperita dalla Camera/Azienda,
- 2) La sottoscrizione per espressa accettazione degli obblighi previsti dal successivo art. 4 da parte del titolare/legale rappresentante dell'Operatore Economico, è necessaria ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento di forniture, servizi e lavori esperita dalla Camera/Azienda.

ART. 4. OBBLIGHI DEGLI OPERATORI NEI CONFRONTI DELLA CAMERA/AZIENDA

1. Con l'accettazione del presente documento l'Operatore Economico dichiara:
 - di non aver esercitato e di non esercitare alcuna influenza sul procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Camera/Azienda;
 - di non essersi accordato e di non accordarsi con altri partecipanti alla procedura;
 - di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti;
 - di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi - ivi compresi i soggetti collegati o controllati - somme di denaro, regali o altre utilità, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;

- di essere consapevole che gli obblighi di condotta del Codice di comportamento nazionale di cui al D.P.R. 16.04.2013, n. 62 e del vigente Codice di comportamento dei dipendenti della Camera di commercio della Basilicata si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con la Camera/Azienda;
 - di essere consapevole che il personale dipendente della Camera/Azienda, al quale vengano offerti regali o vantaggi economici o altre utilità il cui valore stimato ecceda, o probabilmente ecceda, la soglia del modico valore, è obbligato a rifiutarlo e ad informare dell'offerta in forma scritta il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
2. Altresì, l'Operatore Economico si impegna a:
- conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
 - non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
 - non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
 - segnalare alla "Camera"/"Azienda" qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
 - ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
 - a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
 - a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto del presente affidamento;
 - in tutte le fasi della gestione del contratto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori operanti all'interno del contratto, ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possano nuocere agli interessi e all'immagine della Camera/Azienda, dei dipendenti e degli amministratori della stessa e a relazionarsi con i dipendenti della Camera/Azienda con rispetto, evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi.
3. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche da parte dei propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto, sarà inserita nei contratti stipulati dall'Operatore Economico con i propri subcontraenti.

Art. 5. VIOLAZIONE DEL PATTO DI INTEGRITÀ

1. L'Operatore Economico accetta che nel caso di accertata violazione degli impegni anti-corruzione assunti con il presente Patto di integrità, sia in veste di concorrente sia di aggiudicatario, comporterà, secondo la gravità della violazione e la fase in cui la violazione sarà accertata:
 - l'esclusione dalla procedura di affidamento;

- la revoca dell'aggiudicazione e la risoluzione di diritto del contratto, eventualmente sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.
- 2. La violazione del Patto di integrità sarà dichiarata all'esito di un procedimento di verifica da parte della Camera/Azienda nel corso del quale sarà garantito l'adeguato contraddittorio con l'Operatore Economico.
- 3. La Camera/Azienda potrà decidere di non avvalersi della risoluzione di diritto del contratto qualora la ritenga pregiudizievole degli interessi pubblici. Sono fatti salvi, in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.
- 4. L'Operatore Economico accetta che la Camera/Azienda terrà conto della violazione degli impegni di cui al presente Patto d'integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli Operatori dalle procedure di affidamento previste dall'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, e successive modificazioni.
- 5. In ogni caso la Camera/Azienda procederà alla segnalazione all'A.N.A.C. ed alle competenti Autorità in caso di accertata violazione del Patto d'integrità.

Art. 6. EFFICACIA DEL PATTO DI INTEGRITÀ

1. Il Patto di integrità dispiega i propri effetti fino alla completa esecuzione del relativo contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento.

Art. 7. PUBBLICITÀ DEL PATTO DI INTEGRITÀ

1. Il presente Patto di integrità è pubblicato sul sito istituzionale della Camera di Commercio nella sezione "Altri contenuti - Corruzione" e sul sito dell'Azienda Speciale "ASSET Basilicata".

Data _____

Per l'Operatore Economico
Il Titolare/Legale Rappresentante

(firma) [1]

[1] In caso di firma autografa, allegare copia del documento di identità.

INFORMATIVA PRIVACY PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI DI PERSONE FISICHE NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE DI APPALTI PUBBLICI, SERVIZI E FORNITURE

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

La Camera di commercio della Basilicata con sede in Potenza in C.so XVIII Agosto, 34, tel. 0971-412111 e sede secondaria in Matera alla via Lucana, 82 tel.0835-338411 pec cameradicommercio@pec.basilicata.camcom.it, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali ai sensi della presente informativa, in piena adesione alle disposizioni contenute agli artt. 13 e 14 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679 (d'ora in poi anche RGPD) e del Codice in materia di protezione dati personali, così come modificato dal D.Lgs n.101/2018, desidera fornire le seguenti informazioni

2. IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

La Camera di Commercio della Basilicata ha nominato un Data Protection Officer, (DPO) i cui dati di contatto sono i seguenti: indirizzo mail: dpo@basilicata.camcom.it, indirizzo PEC: dpo@pec.basilicata.camcom.it

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA

Il trattamento dati personali risulta necessario per le seguenti finalità:

- a) gestione di bandi, concorsi, procedure di appalto per l'assegnazione di lavori, servizi e forniture a cui l'interessato ritiene di partecipare spontaneamente, nonché la relativa instaurazione e gestione del rapporto contrattuale;
- b) accertamento dei requisiti di idoneità morale / onorabilità e/o degli ulteriori requisiti soggettivi e presupposti interdittivi previsti dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici;
- c) adempiere agli obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale, regolamenti, normative comunitarie e/o extracomunitarie;
- d) permettere l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza dei dati e delle informazioni, in conformità a quanto disposto dalle normative vigenti e dalle Linee Guida emanate dalle autorità competenti.

Per la finalità di cui sopra le basi giuridiche sono rappresentate dall'art. 6, par.1, lett. b) e c) RGPD, ossia il trattamento è necessario all'esecuzione di misure precontrattuali, di un contratto di cui l'interessato è parte nonché per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.

Nell'ambito dei suddetti trattamenti e per le finalità indicate nel presente articolo, il Titolare può trattare dati personali comuni, particolari e relativi a condanne penali e reati (in via meramente esemplificativa, autocertificazioni casellario giudiziario, carichi pendenti e dichiarazioni antimafia), eventualmente anche riguardanti i dipendenti e/o collaboratori e/o soggetti che ricoprono a diverso titolo cariche societarie delle imprese partecipanti.

4. DATI OTTENUTI PRESSO TERZI

Si fa presente che il Titolare potrebbe verificare la veridicità delle informazioni rese dall'impresa partecipante anche mediante acquisizione di dati presso altre pubbliche amministrazioni (in via meramente esemplificativa, Procura della Repubblica, Tribunali, Prefettura, Ordini Professionali, Enti di istruzione formazione, Anagrafe antimafia, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Cassa Edile competente territorialmente).

5. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento dei dati è obbligatorio, il mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità per l'interessato di partecipare a procedure di evidenza pubblica, di stipulare il relativo contratto, e/o di proseguire il rapporto commerciale con la Camera di commercio.

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali saranno trattati per le finalità di cui alla presente informativa e saranno conservati per la durata del rapporto contrattuale e, anche per i successivi dieci anni dalla conclusione del contratto, per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge e fino al maturarsi dei termini di prescrizione per l'esercizio dei reciproci diritti, nonché per la eventuale comunicazione dei dati su richiesta degli Enti e delle Autorità indicate al punto 7.

7. SOGGETTI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE COMUNICATI

I dati personali saranno trattati all'interno della Camera di commercio della Basilicata dai designati del trattamento, personale dipendente autorizzato al trattamento (artt. 4.10, 29, 32.4, RGPD e art. 2-quaterdecies del Codice in materia di protezione dati personali), dal Responsabile per la protezione dati personali e da soggetti che trattano dati per conto del titolare.

Per ragioni legate allo svolgimento delle attività, i dati potranno inoltre essere comunicati ai seguenti soggetti:

- enti pubblici e/o privati, quali istituti previdenziali, assistenziali ed assicurativi e società assicuratrici
- istituti di credito e società di recupero crediti;
- aziende operanti nel settore dei trasporti;
- aziende fornitrici di servizi relativi al sito web e di casella di posta elettronica ordinaria e certificata, di assistenza tecnica e manutenzione hardware e/o software;
- enti di revisione e/o di certificazione;
- professionisti operanti nel settore giuridico, fiscale, contabile, informatico, organizzativo per conto della Camera di commercio;
- autorità per la vigilanza sui contratti pubblici;
- autorità giudiziaria e polizia giudiziaria;
- controinteressati, partecipanti al procedimento, secondo le modalità indicate dalla vigente normativa in materia di trasparenza amministrativa;

8. INESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO

Nessuna decisione che possa produrre effetti giuridici nei confronti dell'interessato sarà basata sul trattamento automatizzato dei dati che lo riguardano, né verranno effettuate attività di profilazione.

9. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

10. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Il Regolamento (UE) 2016/679 le riconosce, in qualità di Interessato, diversi diritti, che può esercitare contattando il Titolare o il DPO ai recapiti di cui ai punti 1 e 2 della presente informativa.

Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, artt. 15 e seguenti del Regolamento) vi sono:

- il diritto di conoscere se la CCIAA della Basilicata ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;
- il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all'integrazione di quelli incompleti;
- il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano;
- il diritto alla limitazione del trattamento;
- il diritto di opporsi al trattamento;
- il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano.

In ogni caso, lei ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità che può reperire sul sito:<https://www.garanteprivacy.it>.